

Italia

Atto istitutivo di trust per il fotovoltaico

■ **Atto istitutivo dello strumento negoziale – Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. – modello per i Sistemi/ConSORZI che non si fossero già dotati dello strumento negoziale**

ISTITUZIONE DI TRUST

[nome del Trust]

I sottoscritti

[...] nato a [...] il [...], domiciliato per la carica ove appresso, nella sua qualità di legale rappresentante del Consorzio [...], con sede in [...], iscritto al R.E.A. di [...] al n. [...], con Codice Fiscale e Partita Iva [...], di seguito detto Sistema / Consorzio o, più brevemente, Consorzio

[...] nato a [...] il [...], domiciliato per la carica ove appresso, nella sua qualità di legale rappresentante del [...], con sede in [...], iscritta al R.E.A. di [...] al n. [...], con Codice Fiscale e Partita Iva [...], ovvero, se Avvocato, Notaio o Commercialista iscritto nel relativo Albo da almeno 10 anni, ...[nome e cognome], nato a [...] il [...], cod. fisc. [...], domiciliato per il presente incarico ove appresso, di seguito più brevemente detto Gestore del Fondo

[...] nato a [...] il [...], cod. fisc. [...], appartenente ai ruoli della magistratura (ovvero magistrato in quiescenza ovvero appartenete alle Forze dell'Ordine), domiciliato per il presente incarico ove appresso, di seguito detto Garante del Fondo

di seguiti indicati più brevemente come le Parti

PREMESSO

a) che il Sistema/Consorzio garantisce il recupero ed il riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita e, per l'effetto, garantisce ai produttori aderenti il riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita dagli stessi immessi sul mercato e presi in carico dal Consorzio;

b) che, ai sensi dell'art. 24, comma 5 D.Lgs. n. 28/2011, l'art. 10, comma 5 del DM 5 luglio 2012 ha disposto la pubblicazione, da parte del GSE — Gestore dei Servizi Energetici — delle Regole applicative per l'iscrizione ai registri e per l'accesso alle tariffe incentivanti;

c) che il GSE nel documento "Disciplinare Tecnico di definizione e verifica dei requisiti dei Sistemi o Consorzi per il recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita", di seguito "Disciplinare" ha indicato i requisiti e le competenze dei "Sistemi o Consorzi per il recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita";

d) che tali Sistemi/ConSORZI, in base al citato Disciplinare sono tenuti a porre in essere uno strumento negoziale volto alla creazione di un Fondo, gestito da un soggetto terzo ed imparziale, che sia espressamente ed esclusivamente vincolato alle esigenze e alle finalità di garanzia e finanziamento di tutte le fasi di gestione a fine vita del modulo garantito;

e) che il Fondo deve essere alimentato dal Sistema/Consorzio con un contributo unitario (per ogni modulo "garantito" di cui il Sistema/Consorzio assicura il trattamento a fine vita) pari, nel suo complesso, ad almeno due terzi del costo totale unitario (calcolato sul complesso dei moduli "gestiti" dal Sistema/Consorzio ai fini del trattamento) sostenuto dal Sistema/Consorzio nell'anno solare precedente. Nel calcolo del costo totale unitario dovranno essere compresi tutti i costi operativi (raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento ecc.) e tutti i costi generali sostenuti per la gestione dei rifiuti da moduli fotovoltaici dal Sistema / Consorzio. Ove non siano disponibili i costi di gestione dell'anno precedente, il contributo unitario (per modulo garantito) da destinare al fondo non potrà essere inferiore a 1,00 Euro * Peso modulo in kg/20 kg;

f) che il Fondo deve essere accessibile e utilizzabile esclusivamente per lo svolgimento delle attività di gestione a fine vita del modulo garantito, attraverso il rispetto della normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, dando evidenza della raccolta del modulo fotovoltaico a fine vita dal suo luogo di esercizio, a seguito della disinstallazione, del trasporto verso un sito di stoccaggio, dell'avvio al recupero presso l'impianto di destinazione finale, relativamente ai moduli garantiti per cui sono stati accantonati i contributi, nella misura del contributo unitario inizialmente versato; nel caso in cui il Gestore del Fondo abbia evidenza che tale contributo unitario non sia più necessario per la gestione dello specifico modulo, la quota parte del contributo potrà essere restituita dal Gestore del Fondo al Sistema/Consorzio; non potrà essere addebitata al Fondo alcuna altra spesa, incluse quelle per la sua gestione e i compensi per il Gestore e il Garante del Fondo stesso;

g) che il Fondo deve risultare non pignorabile e non assoggettabile in alcun modo a procedure concorsuali in caso di insolvenza del Consorzio;

h) che il Fondo deve essere rendicontabile, anche su eventuale richiesta del GSE, relativamente all'ammontare dei moduli garantiti e gestiti, nonché dei correlati importi accantonati e via via liberati in relazione alla progressione delle attività del Consorzio per il trattamento a fine vita dei moduli;

i) che la gestione del Fondo deve essere affidata ad un Soggetto Esterno al Consorzio, in maniera tale che il Fondo fuoriesca dalla disponibilità e dall'utilizzo del Sistema/Consorzio;

j) che il Soggetto Esterno è tenuto ad assumere la funzione di depositario e Gestore del Fondo e deve essere dotato dei requisiti di professionalità e moralità di cui alla dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445 del 2000 e redatta sulla base del modello redatto dal GSE;

k) che il Consorzio è tenuto alla nomina di un Garante del perseguimento delle finalità del Fondo, scelto tra gli appartenenti ai ruoli della Magistratura in servizio o in quiescenza ovvero ai diversi ruoli delle Forze dell'Ordine, con particolari e comprovate competenze in materia di discipline in tema di gestione di fondi patrimoniali o finanziari;

l) che il Garante è tenuto a verificare l'adempimento degli obblighi del Gestore del Fondo in merito alla corretta gestione dello stesso e a intervenire per sollecitare l'adempimento delle obbligazioni assunte dal Consorzio;

m) che, ove venissero meno, in capo al Consorzio o ad uno o più dei suoi consorziati, uno o più dei requisiti fissati dal Disciplinare Tecnico ovvero in caso di inadempienza o cessazione anticipata a qualsiasi titolo delle attività da parte del Consorzio, il Gestore del Fondo renderà accessibile e utilizzabile il Fondo stesso al soggetto che subentra in tutto o in parte al Consorzio, nella misura corrispondente all'attività non adempiuta, secondo le modalità di selezione indicate dal Disciplinare Tecnico;

n) che, in ogni caso, saranno recepiti eventuali ulteriori requisiti in materia, stabiliti da successive norme legislative e/o regolamentari di riferimento;

o) che, al fine di ottemperare a quanto previsto dalle regole applicative pubblicate dal GSE, il Sistema consorzio ha individuato, quale strumento più idoneo al fine di assicurare la terzietà della gestione e la segregazione patrimoniale del Fondo di cui alle precedenti Premesse, l'istituzione di un Trust;

p) che il presente Trust, istituito per ottemperare alle prescrizioni dettate dal GSE, come previste dal DM 5 luglio 2012, verrà utilizzato come strumento per segregare somme volte a garantire il finanziamento della gestione del recupero e del riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita a cura del Sistema Consorzio

tanto premesso le Parti convengono quanto segue

TITOLO I Articolo 1

1.1 Il Consorzio (di seguito, più brevemente, "Consorzio" o "Disponente"), ai sensi e per gli effetti della legge 16 ottobre 1989 numero 364, con la quale è stata resa esecutiva in Italia la Convenzione de L'Aja 1° giugno 1985, per il perseguimento delle finalità indicate nel successivo articolo 2, istituisce un Trust irrevocabile di scopo, denominato TRUST, regolato dalle seguenti disposizioni, avente sede in Italia, nel domicilio eletto dal Trustee, in. ..., via n.

1.2 Qualora venga meno, in capo al Consorzio o ad uno o più dei suoi consorziati, uno o più dei requisiti fissati dal Disciplinare ovvero in caso di inadempienza o cessazione anticipata a qualsiasi titolo delle attività da parte del Consorzio, accertata dal GSE, il Gestore del Fondo rende utilizzabile il Fondo stesso, per garantire copertura finanziaria all'attività di recupero e di riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita, al soggetto che subentra in tutto o in parte al Consorzio in seguito alla selezione prevista dal Disciplinare Tecnico GSE, nella misura corrispondente all'attività non adempiuta.

1.3 Il Garante del Fondo è tenuto a verificare l'assolvimento dell'obbligo di cui al punto 1.2 da parte del Gestore e a denunciare immediatamente le eventuali violazioni al GSE, che provvede.

Articolo 2

2.1 Scopo del presente Trust è creare un sistema di finanziamento segregato e garantito per la gestione del ciclo di fine vita dei Moduli Fotovoltaici, per assicurarne il recupero ed il riciclo, nel rispetto delle prescrizioni del DM 5 maggio 2011, del DM 5 luglio 2012 e del Disciplinare Tecnico GSE.

2.2 Nel caso in cui intervengano modifiche ai decreti ministeriali di cui al punto 2.1 ed alla normativa di riferimento, lo strumento negoziale deve essere immediatamente adeguato dal Garante, ai sensi dei successivi artt. 4.4 e 7.4.

Articolo 3

3.1 Le somme poste nel presente Trust costituiscono il Fondo di cui all'art. 4a9.a del Disciplinare e sono quelle descritte nel seguente comma 5 del presente articolo, ovvero anche quelle di cui in futuro si volesse dotare il Trust, da parte del Disponente stesso - o anche del Sistema Consorzio subentrante ex art. 1.2 - sempre al fine di garantire copertura finanziaria al recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita.

3.2 I beni del Trust sono altresì quei titoli di stato di cui all'articolo 6.15, acquisiti con le somme in Trust, e su di

essi si trasferisce il vincolo per la realizzazione delle finalità del Trust, originariamente posto sui beni ceduti

3.3 Le somme ed i titoli in Trust sono posti nella titolarità del Trustee, che eserciterà su di essi tutte le facoltà spettanti al proprietario, per l'attuazione delle sopra specificate finalità del Trust. Nessuna somma, però, può essere smobilizzata senza previa autorizzazione scritta del Garante (a tal fine, potrebbe essere opportuno prevedere l'obbligo di firma congiunta di Trustee e Garante sui c/c bancari).

3.4 I beni in Trust sono separati dal patrimonio proprio del Trustee e dal patrimonio proprio di chi li ha posti in Trust, non sono aggredibili dai creditori del Trustee, né dai creditori di chi li ha posti in Trust. Qualora il Trustee sia una persona fisica, le somme segregate non fanno parte di alcun regime patrimoniale nascente da matrimonio o da convenzioni matrimoniali e non formano oggetto di successione ereditaria

3.5 In particolare, vengono conferiti dal Sistema/Consorzio nel Fondo/Trust, con cadenza almeno trimestrale, i contributi di cui all'art. 4.a9.a.2 del Disciplinare Tecnico GSE. Limitatamente al 2013, anno di istituzione del presente Trust, il contributo unitario considerato sarà pari a [... almeno 1,00 Euro per Peso modulo in kg / 20 kg] euro per ciascun modulo fotovoltaico garantito.

3.6 Oltre al Fondo di cui al precedente comma 5, il Disponente (o Sistema/Consorzio subentrante ai sensi dell'art. 1.2) affida al Trustee, con cadenza annuale, all'inizio di ogni esercizio, le somme necessarie alla gestione del Trust, secondo i preventivi di spesa forniti dal Trustee stesso ed approvati per iscritto dal Garante, che vengono accantonate in un apposito conto corrente bancario tenuto separato da quello/i intestato/i al Trust ed intestato a "Spese del Trust del Sistema Consorzio....., rappresentata dal Trustee". Questo altro Fondo è autonomo e non confondibile con quello principale ed è disciplinato come autonomo Trust, i cui beneficiari sono il Trustee, il Garante e coloro che debbano ricevere compensi o, più in generale, somme in ragione della gestione del Trust principale, ivi comprese le attività relative alla sua liquidazione/estinzione. Il secondo Trust denominato "Spese del Trust del Sistema Consorzio" ha medesimo Trustee e medesimo Garante del Trust principale ed è regolato dalla stessa legge che regola il Trust principale e dalle disposizioni del presente atto valutate compatibili dal Garante, tenuto conto della diversa natura dei due Fondi.

Articolo 4

4.1 Il Trust è regolato dalla Legge della Repubblica di San Marino [una legge sul Trust sicuramente più vicina alla nostra tradizione giuridica rispetto a quella del New Jersey. Qualora se ne decidesse il richiamo e l'applicabilità, dovrebbe essere nominato un Agente residente che cura

l'iscrizione del Trust in apposito Registro dei trust, il Foro può essere sempre quello italiano. L'Agente residente tiene i libri del Trust.].

Per quanto applicabile la Legge Italiana, il Trustee è considerato quale gestore dei beni del Trust che, sebbene di sua proprietà, sono destinati a soddisfare esclusivamente interessi "altrui" e ad essere trasferiti ai soggetti individuati all'art. 8, per garantire l'espletamento dell'attività di recupero e di riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita.

4.2 Trattandosi di un Trust interno italiano, non si applicano ad esso quelle disposizioni della legge regolatrice che attengono agli aspetti amministrativi e fiscali dei Trust costituiti in quel Paese.

4.3 Al presente Trust, in sostituzione di quella di [San Marino], si applicherà automaticamente la legge italiana che verrà eventualmente emanata in Italia con riguardo al Trust interno. Le disposizioni del Trust incompatibili con la nuova legge saranno oggetto di modifica da parte del Garante.

4.4 Il Garante è in ogni tempo tenuto a verificare che il Trust sia conforme alle modifiche legislative e/o regolamentari intervenute. Nel caso in cui intervengano modifiche alla normativa di riferimento, lo strumento negoziale deve essere immediatamente adeguato nella stessa forma in cui è redatto il presente atto.

Articolo 5

5.1 Il presente Trust ha inizio dalla data della sua sottoscrizione e cesserà nel giorno in cui il Trustee, sulla base dell'autorizzazione di cui al successivo comma, dichiarerà, nella stessa forma in cui è redatto il presente atto istitutivo, che:

"tutte le operazioni di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento dei moduli fotovoltaici a fine vita presi in carico dal Consorzio, cui il presente Trust si riferisce, sono state eseguite e, pertanto, è stato pienamente garantito il recupero ed il riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita;

tutti i debiti del Trust sono stati saldati e non vi è alcun contenzioso pendente del quale il Trust, nella persona giuridica del Trustee, sia parte".

5.2 Verificata la corretta rendicontazione delle attività svolte, il Garante autorizza -nella stessa forma in cui è redatto il presente strumento- l'estinzione del Trust.

Articolo 6

6.1 Trustee del è nominato/a la [persona fisica o giuridica] in possesso dei requisiti di cui alla dichiarazione sostitutiva elaborata dal GSE ai sensi dell'art. 4.a9.c del Disciplinare Tecnico GSE, che accetta l'incarico assegnato/le dal Sistema/Consorzio.

6.2 L'Amministratore/i, il/i Rappresentante/i legale/i, i Soci del Trustee ed il Trustee stesso devono essere terzi e in-

dipendenti rispetto al Sistema / Consorzio, alle Società che costituiscono il Sistema / Consorzio, all'Amministratore/i, al/i Rappresentante/i legale/i, ai Soci del Sistema / Consorzio e delle altre Società del gruppo o dei gruppi che costituiscono il Sistema / Consorzio stesso e non può/possono essere a questi legati da rapporti di coniugio, parentela ed affinità entro il terzo grado né può/possono aver instaurato con essi rapporti di subordinazione o altri rapporti che, comunque, ne compromettano l'indipendenza.

6.3 Il Trustee cessa dall'incarico:

- per perdita dei requisiti di cui alla dichiarazione sostitutiva rilasciata al GSE ed allegata al presente atto, accertata dal Garante;

- per dimissioni, notificate al Garante unitamente alla nomina del Trustee successore effettuata (nel rispetto dei requisiti individuati nel modello di dichiarazione sostitutiva ex DPR 445 del 2000 resa disponibile dal GSE) dallo stesso Disponente (o dal Sistema / Consorzio subentrato ad esso ai sensi del precedente art. 1.2) o dal Garante stesso in caso di inerzia del Consorzio;

- per decadenza, rilevabile dal Garante di propria iniziativa o su eventuale segnalazione del GSE, in caso di mancanza in capo al Trustee, intervenuta anche nel corso della Gestione, dei requisiti di cui alla dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 4.a9.c del Disciplinare Tecnico attuativo dei DM 5 maggio 2011 e DM 5 luglio 2012 ovvero in caso di violazione da parte del Trustee delle proprie obbligazioni;

- per liquidazione della società;

- per morte o per sopravvenuta incapacità della persona fisica.

6.4 In ogni caso di sua cessazione dall'ufficio, il Trustee dovrà trasferire senza indugio il Fondo in Trust al suo successore in tale ufficio, consegnandogli qualsiasi atto e/o documento in suo possesso che abbia attinenza con il Trust. Qualora il Trustee cessato non provveda, il Garante è legittimato all'espletamento di tutte le attività necessarie alla successione del nuovo Trustee.

6.5 Il Trustee dispone dei beni del Fondo in Trust al solo scopo individuato nella normativa di riferimento e solo previa autorizzazione scritta del Garante: il Fondo è, pertanto, accessibile e utilizzabile esclusivamente per lo svolgimento delle attività di gestione a fine vita del modulo garantito, nel rispetto della normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, dalla raccolta del modulo fotovoltaico a fine vita dal suo luogo di esercizio, alla disinstallazione, al trasporto verso un sito di stoccaggio, all'avvio al recupero presso l'impianto di destinazione finale, al riciclo.

6.6 Nel caso in cui al Trustee risulti evidente che tale contributo unitario non sia più necessario per la gestione dello specifico modulo, la quota parte del contributo potrà essere restituita al Sistema / Consorzio, previa autorizzazione scritta del Garante.

6.7 Il Trustee non può addebitare al Fondo alcuna altra spesa oltre a quelle specificate nei commi che precedono, nemmeno quelle per la gestione del Trust, per i compensi del Trustee e del Garante. Tali compensi sono pagati utilizzando il Fondo di cui all'art. 3.6.

6.8 Il Trustee, deve sempre tenere separati i beni del fondo dal proprio patrimonio e da quello del Disponente o del Consorzio subentrante ai sensi dell'art. 1.2, in modo da garantirne la impignorabilità e la non assoggettabilità, in alcun modo, a procedure concorsuali in caso di insolvenza tanto del Trustee quanto del Consorzio. Qualora il Gestore / Trustee sia una persona fisica, le somme segregate non fanno parte di alcun regime patrimoniale nascente da matrimonio o da convenzioni matrimoniali e non formano oggetto di successione ereditaria.

6.9 Il Trustee deve assicurare che il Fondo sia rendicontabile, su richiesta del Garante, ma anche su eventuale richiesta del GSE, relativamente all'ammontare dei moduli garantiti e gestiti, nonché dei correlati importi accantonati e via via liberati in relazione alla progressione delle attività del Consorzio per il trattamento a fine vita dei moduli.

6.10 Il Trustee ha capacità processuale attiva e passiva in relazione ai beni del fondo in Trust e può comparire nella sua qualità di Trustee dinnanzi a notai e a qualunque pubblica autorità.

6.11 Il Trustee, in caso di obiettiva incertezza sulle azioni da intraprendere, che non sia risolvibile in base alle disposizioni di questo strumento, potrà rivolgersi al Garante.

6.12 Il Trustee non può chiedere prestiti sotto alcuna forma offrendo garanzia privilegiata e/o ipotecaria su tutti o parte dei beni del fondo in Trust.

6.13 Il Trustee, analogamente, non può prestare fidejussioni se non in misura strettamente necessaria all'esecuzione dei suoi compiti, subordinatamente all'autorizzazione del Garante risultante da atto scritto.

6.14 Il Trustee deposita la liquidità in denaro, periodicamente ricevuta dal Consorzio in applicazione del Disciplinare Tecnico redatto dal GSE, in uno o più conti correnti bancari intestati specificatamente a: "Trust [nome del Trust], rappresentato dal . [nome del Trustee]". Dette somme saranno quindi i beni segregati in Trust, senza necessità di ulteriori formalità. Tali somme non possono essere utilizzate senza la previa autorizzazione scritta del Garante.

6.15 Il Trustee è legittimato ad effettuare investimenti che diano un altissimo grado di sicurezza della restituzione del capitale, quali l'acquisto di titoli del debito pubblico dello Stato italiano a media o breve scadenza. Detti titoli devono essere tenuti separati dal patrimonio proprio del Trustee ed essere riconsegnati al Sistema/Consorzio, secondo le medesime condizioni previste per lo svincolo delle somme di denaro segregate nel Fondo.

6.16 Il Trustee che sia persona giuridica è tenuto a svolgere le proprie funzioni mediante i propri amministratori o procuratori. Il Trustee persona fisica è tenuto a provvedervi personalmente. Tuttavia, il Trustee potrà delegare, senza aggravio di spese per il Trust ed in seguito ad autorizzazione rilasciata per iscritto dal Garante, il compimento di singole attività per un tempo determinato e sotto il suo diretto controllo.

6.17 Nell'esercizio della propria limitata discrezionalità, il Trustee dovrà rispettare le indicazioni impartite dal Garante, manifestategli per iscritto, a norma di quanto disposto nel successivo art. 7.

6.18 Qualora, per qualsiasi ragione, venga a mancare il Trustee, rimanendo pertanto vacante l'ufficio, il nuovo Trustee è nominato (nel rispetto dei requisiti di cui alla dichiarazione sostitutiva elaborata dal GSE ai sensi dell'art. 4.a9.c del Disciplinare Tecnico GSE) senza indugio dal Consorzio / Sistema che gestisce il fine vita dei moduli. Qualora la nomina non sia tempestiva, la stessa è effettuata, sentito il Consorzio, dal Garante. Al Garante è fatto obbligo di compiere gli eventuali atti di amministrazione ordinaria nel periodo di vacanza della carica di Trustee.

6.19 Il Trustee risponde per dolo o colpa grave delle violazioni delle disposizioni di legge, regolamentari o delle disposizioni contenute nel presente strumento, fermo restando che nessuna responsabilità potrà essere addebitata al Trustee, in caso di operazioni o atti compiuti in conformità al parere scritto, richiesto in buona fede, rilasciato dal Garante.

6.20 Ove il Garante o GSE lo richiedano, il Trustee deve sottoporsi a una verifica contabile e amministrativa condotta da un professionista abilitato, nominato dal Garante stesso e compensato secondo le modalità dell'art. 3.6.

6.21 Ove richiesto, il Trustee invierà al Garante ogni documento riguardante l'amministrazione e la gestione dei beni del Fondo in Trust.

6.22 Il Trustee svolgerà il suo incarico senza addebitare spese al Fondo in Trust, ma rendicontandole e addebitandole al secondo Fondo di cui all'art. 3.6.

Articolo 7

7.1 L'ufficio di Garante del Trust può essere attribuito esclusivamente ad appartenenti ai ruoli della Magistratura in servizio o in quiescenza ovvero ai diversi ruoli delle Forze dell'Ordine, con particolari e comprovate competenze in materia di discipline in tema di gestione di fondi patrimoniali o finanziari.

Il Sistema Consorzio designa il Garante che, in sede di accettazione dell'incarico, è tenuto a darne comunicazione formale anche al Trustee e al GSE. Con il presente atto è nominato Garante ..., che accetta la nomina.

7.2 Il Garante è tenuto a verificare l'adempimento de-

gli obblighi del Trustee in merito alla corretta gestione dello stesso e a intervenire per sollecitare l'adempimento delle obbligazioni assunte dal Consorzio.

7.3 Il Garante cessa dall'incarico:

- per morte o per sopravvenuta incapacità;

- per dimissioni notificate al Trustee, che senza indugio dovrà attivare la procedura per la nomina del nuovo Garante informando il Consorzio, nel rispetto di quanto stabilito dal primo comma di questo articolo;

- per decadenza per reiterata o grave inadempienza ai propri obblighi.

Qualora, per qualsiasi causa, l'incarico di Garante rimanga vacante, la nomina è tempestivamente effettuata dal Sistema Consorzio, ma in caso di inerzia del Consorzio, provvede (.ad esempio il Presidente del Tribunale di Roma) sentiti il Sistema / Consorzio ed il Trustee.

7.4 Il Garante:

- ha diritto di agire contro il Trustee in caso di violazione, da parte di quest'ultimo, delle disposizioni del Trust;

- ha diritto di accedere e consultare gli atti, la contabilità ed i documenti del Trust in ogni momento, nonché di chiedere al Trustee, in qualsiasi momento una rendicontazione della gestione del fondo in Trust;

- ha il potere di stabilire la retta applicazione delle disposizioni del Trust, contenute in questo strumento e nelle disposizioni legislative e regolamentari, risolvendone i dubbi interpretativi ed eventualmente apportando all'atto istitutivo del Trust le modifiche che si rendano strettamente necessarie per il perseguimento dello scopo del Trust e per l'armonizzazione con la normativa di nuova emanazione.

7.5 Ogni qualvolta sia prevista la necessità del parere o dell'autorizzazione del Garante, questo dovrà avere la medesima forma prescritta dall'atto che si intende compiere ed in ogni caso almeno la forma scritta.

7.6 Il Garante non potrà, in alcun modo, rendersi acquirente, direttamente o per interposta persona, dei beni del fondo in Trust.

7.7 Il Garante svolgerà il suo incarico senza alcun addebito al Fondo in Trust, in applicazione dell'art. 3.6.

Articolo 8

8.1 Le somme accantonate sono destinate al perseguimento dello scopo di cui ai DM 5 maggio 2011 e DM 5 luglio 2012: il Trustee con cadenza almeno trimestrale, sulla base dei moduli fotovoltaici a fine vita effettivamente smaltiti e rendicontati dal Consorzio, ricevuta l'approvazione scritta del Garante, nel rispetto della normativa di riferimento, versa le somme, precedentemente accantonate, al Sistema / Consorzio.

8.2 Inoltre, con cadenza annuale, il Trustee versa al Sistema / Consorzio, ricevuta apposita autorizzazione scritta dal Garante, i frutti maturati dalle somme accantonate nel

Fondo, quando risultino non più necessarie sia a garantire il finanziamento del recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita sia alla destinazione di cui al precedente art. 3.6.

Articolo 9

9.1 Le controversie relative al Trust istituito con il presente atto, insorte tra Disponente e/o Trustee e/o Garante, saranno rimesse in via esclusiva al giudizio del giudice ordinario italiano, Foro di Roma.

9.2 Tutte le modificazioni del presente strumento debbono risultare da atto avente la medesima forma di questo negozio.

Articolo 10

10.1 Il Trustee dovrà tenere, oltre agli altri libri, regi-

stri e scritture anche di natura fiscale previsti dalla legge regolatrice e dalla legge italiana:

- il libro degli eventi del Trust, sul quale dovranno essere trascritti il presente atto istitutivo, tutti gli atti che comportino modificazioni del presente atto istitutivo e tutte le variazioni inerenti ai soggetti del Trust ed alla sua legge regolatrice;

- il libro delle deliberazioni, sul quale dovranno essere trascritte tutte le deliberazioni e determinazioni assunte dal Trustee e dal Garante in relazione alla vita del Trust.

10.2 I libri predetti dovranno essere vidimati da notaio prima dell'uso e tenuti e conservati con le modalità di cui agli articoli 2215, primo comma, 2216, 2219 e 2220 del codice civile italiano, fino a dieci anni dopo la cessazione del Trust.

10.3 Nei rapporti del Trust con i soggetti del Trust e con i terzi, gli stessi saranno legittimati a fare affidamento sulle risultanze dei predetti libri.